

2.5 Biglietteria navale.

Caso pratico.

La Snav è una compagnia di navigazione, come la Tirrenia, la Moby Lines ecc...

Queste compagnie effettuano il trasporto dei passeggeri e quindi ai fini fiscali si rientra nell'art.9 (solo servizio di trasporto).

Nel caso specifico la Snav (in qualità di compagnia di navigazione) ha un contratto con l'adv intermediaria per cui emette dei biglietti di trasporto che paga l'adv (o meglio che vengono addebitati nel loro importo complessivo al cliente) e per questo riceve una provvigione sul traffico generato (biglietti emessi) nel periodo.

L'adv fa pagare al cliente il prezzo previsto del biglietto addizionandolo a volte (quasi sempre oramai) di una fee o diritto d'agenzia per l'emissione (con ovvio trattamento fiscale a parte con emissione di ricevuta fiscale).

Con periodicità prevista dalla compagnia, viene da questa emesso un estratto conto che indica il totale del traffico prodotto dall'agenzia (biglietti emessi nel periodo), indicando il nome del cliente e la provvigione percepita dall'agenzia per ogni singolo biglietto.

A questo punto l'agenzia dovrà emettere una fattura ordinaria (fattura per commissione) alla Snav per l'importo della provvigione percepita.

Tale importo sarà soggetto ad Iva 21% (a scorporo) se i biglietti sono emessi per destinazione Italia (es Sardegna, Elba, Sicilia etc) mentre sono non imponibili Iva ai sensi dell'art. 9 dpr 633/72 se la destinazione è fuori Italia (es Corsica, Grecia, Croazia, Montenegro etc) .

Pertanto riepilogando, va emessa la fattura (da non confondere con l'autofattura dei pacchetti da operatore) i cui dati sono riepilogati in fondo all'estratto conto stesso; una copia va spedita alla compagnia mentre l'altra va registrata in contabilità ordinaria nei ricavi.

Capita che compagnie di navigazione, come anche Costa Crociere, si dichiarino compagnia di navigazione e non TO, quindi anche loro vogliono la fattura per commissione.

Nelle fatture per commissione alle compagnie di navigazione si deve scrivere questa dicitura, che riguarda il trasporto di persone:

(non imponibile iva) in riferimento all'art. 9 comma 1 D.P.R: 633/72

Caso pratico 2.

Si ha una crociera per una serie di paesi misti CEE e fuori CEE (per esempio Grecia-Croazia oppure Spagna-Tunisia), per cui ai fini iva la sua fatturazione deve essere effettuata per esempio per il 5% come non imponibile art. 9 (trasporto di persone internazionale) e per il restante 95% non imponibile ai sensi dell'art. 7 (servizi internazionali), qualora sia venduta al netto (acquisto diretto dalla compagnia) e non in regime di intermediazione.